



Codice Fiscale: 97157160587 Iscrizione Albo n. 103
Per informazioni contattare il call center al numero 06/88291301

Istruzioni per il reintegro dell'anticipazione

La contribuzione deve essere effettuata esclusivamente tramite **bonifico bancario** alle seguenti coordinate bancarie:

Banca: ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

IBAN: IT 46 T 05000 01600 CC0018350000

Cod Paese IT

Cod. CIN: 46

Cod. ABI: 05000

Cod. CAB: 01600

c/c numero: CC0018350000 intestato a FONDO PENSIONE TELEMACO

Il bonifico deve obbligatoriamente riportare la seguente **causale**:

Cognome - Nome - Codice Fiscale dell'associato – causale di versamento

(esempio ROSSI MARIO - RSSMRO50C21H501J – reintegro anticipazione)

Il bonifico deve essere effettuato con data valuta e disponibilità per il fondo entro il giorno 16 del mese per consentire l'investimento dell'importo con il valore quota del mese stesso.

Qualora la data valuta o data disponibilità per il Fondo sia successiva al giorno 16 del mese, l'investimento del contributo potrà avvenire con il valore quota del mese successivo a quello del versamento.

Si ricorda infine la necessità di anticipare a Servizi Previdenziali copia del Modulo, con allegata ricevuta di disposizione di bonifico rilasciata dalla propria banca, a mezzo fax al numero 0688291271.

Avvertenze:

L'articolo 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 252/2005 prevede che le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. La presente disciplina è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data; viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti".

In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità, è necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro, in assenza della quale il fondo non può considerare le somme come reintegri. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri nel senso sopra detto.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.